



Le attività dell'Acquirente Unico
Milano, 21 giugno 2001

Prof. Fabio Gobbo

Indice

- Finalità e compiti dell'Acquirente unico
- Organizzazione
- Indirizzi Ministro dell'industria
- Atti necessari per l'operatività dell'Acquirente unico
- Decreto Ministro dell'industria per assunzione della titolarità di garante della fornitura dei clienti vincolati
- Direttive dell'Autorità ex articolo 4, comma 6
- Strategicità del ruolo di AU

Finalità dell'Acquirente unico (art. 4 decreto Bersani)



- Garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario
- Salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati
- Contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche e l'utilizzo prioritario delle energie rinnovabili e cogenerazione
- Consentire l'applicazione di una tariffa unica per le diverse tipologie di utenze del mercato vincolato

Caratteristiche principali dell'AU



- AU è un operatore di mercato che deve perseguire le finalità e svolgere i compiti assegnati dal decreto Bersani
- AU si attiene agli indirizzi ex art. 4, comma 2, fissati dal Ministro dell'industria e alle direttive dell'Autorità ex art. 4, comma 6
- AU è un *trader* atipico
 - ha compiti e finalità ulteriori, le sue attività sono remunerate tramite un corrispettivo determinato al fine di incentivare l'efficienza economica, rifornisce prevalentemente piccoli consumatori, ha strategie non speculative
- AU è di proprietà del GRTN, che può cedere fino al 49% delle proprie quote azionarie a imprese distributrici

Organizzazione



- Piena consapevolezza della transitorietà dei compiti istituzionali che gli sono affidati
- Non genereremo oneri non recuperabili per il sistema elettrico
- Struttura organizzativa estremamente snella e flessibile
- Massimo ricorso a contratti di servizio e di *outsourcing* anche al di fuori del gruppo GRTN

Indirizzi Ministro dell'industria (I)




Il decreto del Ministro dell'industria recante direttive per l'Acquirente unico, prevede:

- AU si approvvigiona prevalentemente in Borsa
- La possibilità di operare come venditore in Borsa è limitata a cessioni di disponibilità in eccesso al proprio fabbisogno
- AU opera tenendo conto delle prospettive di riduzione delle dimensioni del mercato vincolato, evitando di generare oneri non recuperabili
- L'eventuale stipula di contratti per l'acquisizione di disponibilità di impianti di generazione avviene previa approvazione dell'Autorità
- I contratti stipulati in deroga al sistema delle offerte hanno durata limitata
- AU può stipulare contratti finanziari

- AU specifica i propri obiettivi (per la disponibilità di capacità di generazione) e conseguentemente acquisisce diritti di capacità attraverso il mercato dei diritti stessi, ove operante
- Fino all'avvio della Borsa, AU esercita l'attività di acquisto e vendita di energia sulla base di provvedimenti dell'Autorità
- AU promuove, d'intesa coi distributori, iniziative volte al conseguimento di incrementi dell'efficienza energetica e dell'economicità del servizio
- AU fornisce servizi per il miglioramento dell'efficienza del servizio elettrico alle imprese distributrici di minori dimensione

Possibili scenari



Ulteriori atti necessari per l'operatività dell'AU

- Decreto Ministro dell'industria di fissazione della data di assunzione della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati (ex articolo 4, comma 8)
- Direttive Autorità per l'energia per la stipula dei contratti di vendita (ex articolo 4, comma 6)
- Determinazione da parte dell'Autorità del corrispettivo per le attività svolte (ex articolo 4, comma 9)

Decreto Ministro dell'industria ex articolo 4, comma 8



- La data di assunzione da parte dell'AU della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati può essere indipendente dall'entrata in funzione della Borsa dell'energia
- Fino alla piena operatività dell'AU l'ENEL Spa assicura la fornitura ai distributori per il mercato vincolato

- AU sulla base di direttive dell'Autorità stipula contratti di vendita con i distributori a condizioni non discriminatorie, assicurando l'equilibrio del proprio bilancio
- Tali direttive dovrebbero fornire anche degli elementi circa il sistema di perequazione
 - L'operatività dell'AU dovrebbe portare al superamento del sistema di perequazione descritto nel documento di consultazione dell'Autorità dello scorso febbraio
 - L'AU dovrebbe assumere la gestione dei sistemi di perequazione relativi ai costi di acquisto di energia all'ingrosso, nell'ambito dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai distributori
 - Nell'ambito di tale sistema di vendita (definito dalle direttive dell'Autorità ex art. 4, comma 6) AU potrebbe assumere la gestione di tutti i sistemi di perequazione, anche al fine di non duplicare ruoli e funzioni nell'ambito del sistema elettrico

Strategicità del ruolo di AU



- I distributori che sono anche produttori non hanno alcun interesse ad acquistare da terzi energia elettrica per il mercato vincolato in modo economicamente efficiente; hanno piuttosto l'interesse a scoraggiare nuovi entranti nel settore della generazione in favore delle aziende di generazione facenti capo allo stesso gruppo societario
- AU unico strumento di contrasto all'integrazione tra generatore e distributore dominanti
- L'operatività dell'AU, anche prima dell'operatività della Borsa, in un regime di prezzi fissati dall'Autorità, consentirebbe una conduzione più efficiente degli acquisti dell'energia destinata al mercato vincolato, interrompendo l'integrazione tra generatore e distributore (Enel ha oltre il 90% della distribuzione nonché il 75% della generazione)